— 0,13 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semigreggio

— 0,11 unità di conto per 100 chilogrammi di risone.

2. Tali maggiorazioni mensili si applicano dal 1° dicembre 1969 al 1° luglio 1970. I prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1970 restano validi fino al 31 agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/69 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1969

che modifica il regolamento n. 131/67/CEE per quanto concerne le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e per la determinazione dei centri di commercializzazione nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 131/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e per la determinazione di taluni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/68 (4), si è potuto derogare, per le campagne 1967/1968 e 1968/1969, alle norme applicabili per la determinazione dei centri di commercializzazione ; che l'applicazione di tali norme porterebbe ad una diminuzione del numero dei centri di commercializzazione già determinati ; che, al fine di evitare tale risultato, attualmente non auspicabile, occorre prorogare per le campagne 1969/1970 e 1970/1971 la facoltà di derogare alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 131/67/CEE, è sostituito dal testo seguente :

« Per le campagne di commercializzazione 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970 e 1970/1971 è ammessa la deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 per la determinazione dei centri di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 120/67/CEE. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2362/67.
(4) GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 1.